



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DELL'ART. 165 CODICE PENALE;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186, 187 E 224 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS e 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;
DELL'ART. 168-BIS CODICE PENALE;

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. LGS 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma 5 ter inserito dall'art. 3, comma 5 ter della legge 9 agosto 2013, n. 94 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso di quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che **l'Ente Comune di Oristano**, di seguito per brevità denominato **l'Ente**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Oristano, Ministero della Giustizia di seguito denominato (ULEPE) , con sede in Oristano, Via Solferino, n°54 tel. 0783/78005; 0783/779015 - e mail: uepe.oristano@giustizia.it – uepe.oristano@giustiziacert.it , che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Oristano e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. _____, Presidente del Tribunale di Oristano, giusta delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'Ente consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente, che opera nel settore Pubblica Amministrazione - Enti Locali e che ha sede in Oristano, Piazza Eleonora, n. 44, tel. 0783/7911, fax 0783/791229, e - mail istituzionale@pec.comune.oristano.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale dell'art. 168- bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di edifici comunali;
- Manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle strade comunali;
- Servizio di vigilanza all'ingresso delle scuole;
- Riproduzione fotocopie, sistemazione e riordino materiale vario;
- Altri servizi di pubblica utilità secondo le indicazioni del servizio sociale del Comune.

Precisa inoltre che **l'Ente** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del

citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente, che consente a n. 10 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita, individua, con successiva comunicazione, le persone che verranno incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati assegnati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE o con gli Organi di controllo previsti dall'art. 59 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i predetti nominativi con le eventuali integrazioni o modifiche degli stessi.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **L'Ente** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'Ente** si impegna altresì a che i **soggetti assegnati** possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto **all'Ente** di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma a condannati ed agli imputati per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **dell'Ente** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Ente**.

Art. 8

L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Oristano nella persona del Direttore reggente individua per ogni esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza,relaziona periodicamente sull'andamento della misura e la termine della stessa;fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'**Ente**.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata annuale per un massimo di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario di Oristano.

Oristano_____

Per l'Ente Comune di Oristano
Il Legale Rappresentante pro-tempore
Ing. _____

Per il Ministero di Grazia e Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. _____